

*L'intervento del giudice non si giustifica in caso di
microconflittualità*

Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 7 novembre 2016 (Pres. Castellani, rel. Carbonaro)

**Conflitti genitoriali – Ammissibilità della domanda –
Microconflittualità – Esclusione**

Nel delineare i limiti di applicabilità dello strumento di cui all'art. 709 ter c.p.c., deve escludersi l'intervento del Giudice in caso di micro-conflittualità tra i genitori in quanto l'intervento del giudice è limitato agli affari essenziali del minore e ai casi in cui il disaccordo dei genitori "sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo e altrimenti inemendabile pregiudizio". In particolare, esula dalla cognizione del Giudice dirimere contrasti tra i genitori in ordine a questioni di minima e irrilevante importanza per l'interesse della prole, quale non tanto l'an della telefonata quotidiana tra padre e figli bensì il quando di tale telefonata, non potendo tout court una siffatta questione annoverarsi tra le questioni coinvolgenti l'esercizio della responsabilità genitoriale ed oggetto, ai sensi degli articoli 316, 337 ter c.c. e 709 ter c.p.c.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Conformi

Trib. Milano, 23 marzo 2016;

Trib. Milano, 5 dicembre 2012

Trib. Milano, 7 luglio 2015

DECRETO

Dalla relazione tra le parti sono nati A il ...2002 e B il ..2009.

Con ricorso del ..2015 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.

Si è costituito il convenuto.

È stato sentito il minore A e sono state acquisite relazioni del Servizio sociale e di psicologia. Sono state altresì acquisite relazioni del Ser.D. su entrambi i genitori, che non hanno rilevato uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol.

Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.

Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.

Premette il Tribunale che, nonostante i procedimenti camerale siano alquanto deformalizzati, non è tuttavia consentito modificare le domande successivamente all'udienza di discussione, in quanto su tali modificate domande non può più instaurarsi il contraddittorio adeguato.

Pertanto, il Tribunale non può prendere in considerazione né quella che pare una rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo contenuta nella nota conclusiva di parte ricorrente né la richiesta di incontri liberi tra il convenuto e B formulata da parte convenuta nella propria nota conclusiva, in contrasto con l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.

Le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del ..2016 sono dunque quelle che il Tribunale valuta, anche ai fini del riparto delle spese processuali, fermo restando tuttavia il potere del Tribunale di discostarsi dall'accordo delle parti, ove tale accordo non sia conforme all'interesse della prole minorenni, come invero nel caso di specie.

In punto regime di affidamento, ritiene il Tribunale che, nonostante i rapporti tra le parti siano molto conflittuali e tale conflittualità abbia ampiamente coinvolto i minori in passato, soprattutto durante la convivenza, attualmente il rapporto tra padre e figli, pur fragile e poco profondo, sia più disteso.

Lo stesso minore A ha rilevato, in sede di audizione, una distinzione tra una pregressa situazione di paura e disagio e un'attuale situazione quantomeno neutra e scevra da sentimenti di paura nei confronti del padre.

Nonostante, quindi, il rapporto tra padre e figli appaia debole e a tratti superficiale, donde la manifestazione di noia da parte dei minori in ordine agli incontri e l'assenza di desiderio di intensificazione degli incontri, il Tribunale, anche alla luce delle relazioni dei Servizi agli atti, non ravvisa, nel regime ordinario di affidamento condiviso, gli elementi di pregiudizio per i minori richiesti dalla legge per la previsione di un affidamento esclusivo.

I minori avranno residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenni prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.

Sul regime di visita, osserva questo Tribunale che, considerata l'età di A (classe 2002), le dichiarazioni dallo stesso rese in udienza e l'accordo delle parti raggiunto in udienza, possa disporsi un regime di visita secondo accordi diretti tra padre e figlio, pur essendo necessario

prevedere il regime minimo di visita di cui al dispositivo al fine di tutelare il diritto del padre al mantenimento del legame familiare e l'interesse stesso del minore al mantenimento di un rapporto continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.

Per quanto concerne, invece, B (classe 2009), i Servizi *“ipotizzano l'organizzazione di incontri in Luogo Neutro alla presenza di un educatore con lo scopo di facilitare la ripresa della relazione e della comunicazione tra i due, anche sul piano affettivo”*. Le parti all'udienza del ...2016 hanno concordato su tale soluzione.

Il Tribunale ritiene che la proposta di luogo neutro contrasti in realtà con le risultanze delle relazioni stesse da cui emergono, nonostante le criticità dianzi esposte, un rapporto affettuoso tra il padre e ... e l'assenza di concreti elementi di pregiudizio, a fronte di stabili e regolari incontri liberi tra padre e figlio. La previsione di incontri esclusivamente in luogo neutro è dunque ultronea ed eccessivamente limitativa, non rispondendo in ultima istanza all'interesse stesso del minore al mantenimento di un rapporto sereno ed equilibrato con il padre.

Ritiene, al contrario, il Tribunale che padre e figlio abbiano necessità di un supporto che li aiuti e accompagni in un percorso di rafforzamento e approfondimento della relazione, un supporto che tuttavia non abbia i connotati restrittivi del luogo neutro. Pertanto, questo Tribunale ritiene opportuno e sufficiente dare mandato ai Servizi di supportare padre e figlio nel rafforzamento della loro relazione, predisponendo gli opportuni interventi, tra cui eventualmente anche l'assistenza di un educatore a taluni incontri tra padre e minore e l'accompagnamento del padre in un percorso di rafforzamento delle proprie capacità genitoriali.

Il padre potrà, in ogni caso, vedere B liberamente secondo il regime di cui al dispositivo, stabilito tenuto conto delle domande delle parti e dell'interesse del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

All'udienza del ...2016 le parti, pur concordando sulla previsione di una telefonata quotidiana del padre ai figli, sono rimasti in disaccordo circa l'orario, le 21 per la ricorrente e le 20 per il convenuto, e hanno pertanto domandato al Tribunale di decidere tale orario.

La domanda è inammissibile.

Questo Tribunale premette di condividere l'orientamento di altri Giudici di merito che, nel delineare i limiti di applicabilità dello strumento di cui all'art. 709 ter c.p.c., hanno precisato come debba escludersi l'intervento del Giudice in caso di micro-conflittualità tra i genitori affermando che l'intervento del giudice è limitato agli affari essenziali del minore e ai casi in cui il disaccordo dei genitori *“sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo e altrimenti inemendabile pregiudizio”* (Trib. Milano, 23 marzo 2016; in termini, Trib. Milano, 5 dicembre 2012; Trib. Milano, 7 luglio 2015).

Osserva, pertanto, questo Tribunale che il Giudice del conflitto familiare può prevedere, sulla base di un accordo tra le parti, disposizioni anche di dettaglio in ordine al regime di incontri e contatti tra genitore non collocatario e figli e così, nel caso di specie, aveva disposto questo Tribunale con il decreto provvisorio del 10.12.2015 prevedendo, sull'accordo delle parti, una telefonata serale quotidiana tra padre e figli "intorno alle ore 21".

Ove, tuttavia, l'accordo manchi, come nelle definitive conclusioni rassegnate dalle parti in questo procedimento, esula dalla cognizione del Giudice – non solo nell'ambito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. ma in qualsiasi procedimento avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti del codice civile – dirimere contrasti tra i genitori in ordine a questioni di minima e irrilevante importanza per l'interesse della prole, quale non tanto l'*an* della telefonata quotidiana tra padre e figli bensì soltanto il *quando* di tale telefonata, non potendo *tout court* una siffatta questione – per assenza di rilevanti effetti in ordine al benessere e agli interessi primari della prole – annoverarsi tra le questioni coinvolgenti l'esercizio della responsabilità genitoriale ed oggetto, ai sensi degli articoli 316, 337 ter c.c. e 709 ter c.p.c., della potestà decisoria di questo Giudice, in caso di disaccordo tra genitori.

Il Tribunale pertanto prende atto dell'accordo tra le parti circa la disciplina di un colloquio telefonico quotidiano tra padre e figli, nulla disponendo in ordine all'orario dello stesso.

Nulla osta, infine, al recepimento dell'accordo tra le parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli, risultando la somma di 270 euro proporzionata alle risorse economiche delle parti e alle esigenze dei minori.

Il raggiungimento dell'accordo su talune questioni e, d'altro canto, la soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di affidamento esclusivo, giustifica la compensazione delle spese di lite per due terzi, ponendosi a carico della ricorrente il residuo terzo, liquidato, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), previa riduzione per la semplicità della controversia, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

visti gli articoli 38 disp. att. c.c., 316 e 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.,

AFFIDA i figli minori A e B a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;

DISPONE che il padre possa quotidianamente conferire telefonicamente con i figli minori e li possa vedere e tenere con sé liberamente secondo accordi con la madre e, quanto a A, con il figlio stesso e comunque almeno una volta alla settimana, indicativamente il sabato dalle ore 9 alle ore 1930, con prelievo e riaccompagnamento a cura del padre presso l'abitazione dei nonni materni;

CONFERMA la presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio sociale e di Psicologia sino a quando ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, mandando ai Servizi di predisporre gli opportuni interventi a sostegno dei minori e dei genitori per il rafforzamento della relazione tra padre e figli;

DISPONE che YY corrisponda a XX, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 270 euro, annualmente rivalutata secondo indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (135 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) concordate o necessarie e successivamente documentate, come da Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 marzo 2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

COMPENSA le spese di lite per due terzi e

CONDANNA XX a rimborsare a YY il residuo terzo, che si liquida in complessivi € 970 (di cui € 300 per fase studio, € 200 per fase introduttiva ed € 470 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 novembre 2016

Il Presidente
Dott. Cesare Castellani

Il Giudice Est.
Dott. Marco Carbonaro

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.